



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Indice generale

TITOLO I - PARTE GENERALE.....	4
Capo I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
Art. 1 - Oggetto e principi.....	4
Art. 2 - Ciclo digitale dei contratti.....	4
Art. 3 - Piattaforme telematiche.....	4
Art. 4 - Pubblicità e trasparenza.....	4
Art. 5 - Procedure.....	4
Art. 6 - Attività di aggregazione e di committenza.....	5
Art. 7 - Affidamenti a società e soggetti partecipati "in house".....	5
Art. 8 - Terzo settore.....	5
Art. 9 - Acquisti economali.....	5
Capo II – COMPETENZE E PROCEDURE.....	7
Art. 10 - Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale.....	7
Art. 11 - Competenze del Segretario Generale nell'attività contrattuale.....	7
Art. 12 - Competenze degli uffici in materia di acquisto di beni, servizi e lavori.....	7
Art. 13 - Ufficio incaricato dei contratti pubblici.....	8
Art. 14 - Decisione a contrarre - determinazione.....	8
Art. 15 - Sedute di gara.....	8
Art. 16 - Verbale di gara.....	9
Art. 17 - Nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice.....	9
Art. 18 - Remunerazione dei componenti delle Commissioni.....	10
Capo III - CONTRATTI.....	11
Art. 19 - Durata e valore delle procedure e dei contratti.....	11
Art. 20 - Contenuto dei contratti.....	11
Art. 21 - Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito.....	12
Art. 22 - Forma dei contratti.....	12
Art. 23 - Stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo e di scrittura privata autenticata.....	13
Art. 24 - Termini per la stipulazione del contratto.....	14
Art. 25 - Spese contrattuali, diritti di segreteria e bollo.....	14
TITOLO II - PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	15
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Art. 26 - Regole generali in materia di sottosoglia.....	15
Art. 27 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti.....	15
Art. 28 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità.....	15
Art. 29 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti.....	15
Art. 31 - Principio di rotazione.....	16
Art. 32 - Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche.....	17
Art. 33 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione.....	18
Art. 34 - Affidamento dell'appalto e controlli a campione.....	18
Art. 35 - Stipula del contratto e pubblicazione.....	18
Art. 36 - Termine dilatorio.....	19
Art. 37 - Esecuzione anticipata.....	19
Art. 39 - Certificato di regolare esecuzione.....	19
Art. 40 - Garanzie.....	19
Capo II - AFFIDAMENTI DIRETTI.....	21
Art. 41 - Affidamenti diretti.....	21

Art. 42 - Contratti riservati.....	21
Art. 43 - Indagini di mercato.....	21
Art. 44 - Requisiti da richiedere all'operatore.....	21
Art. 45 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto.....	21
Art. 46 - Verifica della congruità dell'offerta.....	22
Art. 47 - Controllo dei requisiti.....	22
Capo III -AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	23
Art. 48 - Procedure negoziate.....	23
Art. 49 - Iter procedimentale.....	23
Art. 50 - Fasi della procedura.....	23
Art. 51 - Decisione a contrarre.....	23
Art. 52 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.....	24
Art. 53 - Indagine di mercato.....	24
Art. 54 - Albo fornitori.....	25
Art. 55 - Individuazione degli operatori economici da invitare.....	26
Art. 56 - Criteri in caso di avviso di indagine di mercato.....	27
Art. 57 - Criteri in caso di utilizzo dell'albo fornitori.....	27
Art. 59 - Invito alla procedura.....	28
Art. 60 - Contenuto della lettera d'invito.....	28
Art. 61 - Criteri di aggiudicazione.....	28
Art. 62 - Commissione giudicatrice.....	29
Art. 63 - Verifica dei requisiti.....	29
Art. 64 - Termine di conclusione della procedura negoziata.....	29
TITOLO III – NORME DI CHIUSURA.....	30
Art. 65 - Norma transitoria.....	30
Art. 66 - Abrogazione di norme.....	30
Art. 67 - Norma finale.....	30

TITOLO I - PARTE GENERALE

Capo I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto e principi

1. Il presente Regolamento disciplina principalmente l'attività negoziale del Comune di Busto Arsizio relativa ai contratti di cui al Codice dei Contratti, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano e dello Statuto comunale.
2. L'attività negoziale dell'Ente si svolge, per quanto applicabile alle singole fattispecie, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché di buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, economicità, efficacia, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative ed ai principi contabili vigenti.

Art. 2 - Ciclo digitale dei contratti

1. Il Comune di Busto Arsizio, in aderenza alle disposizioni normative contenute nella parte II^a del Codice dei contratti pubblici (*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*), acquisisce beni, servizi e lavori attraverso strumenti digitali, in un sistema integrato di piattaforme e banche dati centralizzate fra loro interoperabili per tutte le fasi del processo di acquisto, dalla programmazione e progettazione, alla pubblicazione, affidamento, ed esecuzione, in ottemperanza alle previsioni del Codice dei Contratti e delle competenti autorità in materia.

Art. 3 - Piattaforme telematiche

1. L'Ente esperisce le procedure ad evidenza pubblica e gli affidamenti diretti mediante procedure telematiche attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che consentono di gestire l'intero ciclo di vita del contratto.

Art. 4 - Pubblicità e trasparenza

1. La sezione "Bandi di gara" del sito internet comunale costituisce il profilo committente in cui vengono pubblicati gli atti e le informazioni prescritte dalla vigente normativa, ivi incluse tutte le informazioni e i documenti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle commesse di cui al Codice.

Art. 5 - Procedure

1. Definizioni e procedure attinenti commesse per appalti e partenariati pubblici sono integralmente contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e allegati. Le procedure sotto la soglia comunitaria sono oggetto di apposito capo del Titolo II del presente regolamento.
2. Per le procedure legate alle altre tipologie di attività negoziale e contrattuale, vigono le leggi ed i regolamenti settoriali in materia.
3. Nel silenzio della normativa di settore o di altre fonti regolamentari, anche comunali, il dirigente competente ed il RUP dovranno agire garantendo risultato, pubblicità, trasparenza e concorrenza, anche attraverso la pubblicazione di apposito avviso o bando, contenente gli elementi essenziali che permettano ai concorrenti di presentare proposte e/o offerte consapevoli.
4. Le procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 devono essere concluse nel minor tempo possibile,

tenendo in debito conto che, come prescritto dall'art. 11 dell'allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in relazione alle gare aperte, relativamente ad ogni semestre, a far data dal giorno 01.01.2025, il tempo medio tra la data di presentazione delle offerte e quella di sottoscrizione del contratto non può superare, in media, 160 giorni naturali e consecutivi.

Tale termine è calcolato come media di tutti i contratti dell'Ente relativi a gare aperte di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed è oggetto di monitoraggio da parte dell'ufficio incaricato dei contratti pubblici, come definito dal presente regolamento.

Art. 6 - Attività di aggregazione e di committenza

1. Il Comune, laddove risulti qualificato per svolgere la funzione, può svolgere le attività previste dall'art. 63 c. 5 del Codice, tra le quali: attività di committenza ausiliaria, svolgimento di appalti congiunti, esecuzione di contratti per stazioni appaltanti non qualificate.

2. Il Codice statuisce oggetto, limiti e modalità generali di svolgimento di tali attività. Le modalità concrete di svolgimento delle stesse devono invece essere oggetto di accordo scritto, nelle forme di legge, tra la stazione appaltante ed i soggetti terzi che ve ne facciano ricorso.

3. L'Ente può costituire Centrali di Committenza unitamente ad altri Enti all'uopo qualificati. La costituzione delle stesse e la disciplina del loro funzionamento deve essere oggetto di accordi scritti tra le parti, approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 7 - Affidamenti a società e soggetti partecipati "in house"

1. Gli affidamenti alle società di cui al presente articolo avvengono nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e, laddove applicabili, delle previsioni del D.Lgs. n. 201/2022, nonché del D.Lgs. n. 175/2016 e di ogni altra norma sopravvenuta, ivi compresi provvedimenti attuativi delle succitate fonti primarie. In particolare, l'affidamento in favore di società in house va effettuato con provvedimento motivato, con il quale occorre dar conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

2. L'Ente può stipulare contratti di servizio con le partecipate "in house", i quali contengano l'oggetto, il perimetro dell'affidamento, il trattamento economico riconosciuto, la durata e le ulteriori clausole previste dalla legge e dai modelli tipo contrattuali da essa prescritti.

Art. 8 - Terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, l'Ente può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente ed in base al principio del risultato.

2. In relazione agli istituti di cui agli artt. 55, 56, 57 (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, convenzioni, servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza) del D.Lgs n. 117/2017, non si applicano le previsioni del Codice dei Contratti.

Art. 9 - Acquisti economici

1. Per le spese minute è possibile procedere a mezzo fondo economico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

2. Ai sensi della FAQ "A8" in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, nonché delle deliberazioni ANAC n. 4/2017 e n. 585 del 19.12.2023, "gli acquisti giornalieri di importo inferiore

a 1.500,00 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG”.

3. Per la disciplina relativa a limiti, procedure e modalità, si rimanda ad apposita fonte regolamentare comunale in materia.

Capo II – COMPETENZE E PROCEDURE

Art. 10 - Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale

1. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti preposti ai settori ed ai progetti. Qualora l'oggetto del contratto interessi più settori, o progetti e nulla sia stato statuito dall'organo politico, il dirigente competente viene individuato, previo accordo tra i dirigenti interessati, a mezzo di idonei atti organizzativi. In assenza di accordo il dirigente competente verrà individuato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. I dirigenti, in relazione alle commesse di cui al Codice dei Contratti, possono individuare formalmente un RUP, responsabile di progetto, all'interno dei collaboratori dell'ufficio in possesso dei requisiti previsti dal Codice. In caso di mancata individuazione, tutte le attività fanno capo al dirigente. E' facoltà del dirigente individuare, inoltre, dei responsabili di fase che seguano singole parti della procedura. Qualora tali responsabili di fase siano esterni al settore, è necessario un accordo tra i dirigenti dei settori coinvolti.
3. I dirigenti possono anche delegare integralmente i compiti e le responsabilità delle procedure negoziali ad uno o più responsabili dei servizi delle strutture in cui si articola il settore medesimo; tale facoltà di delega deve essere esercitata con atto scritto. In mancanza di delega e in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto, i compiti suddetti che non possano essere differiti sono svolti da altro dirigente, individuato dal Segretario Generale.
4. Spetta al settore competente redigere il bando, l'invito, la documentazione di gara, l'eventuale modulistica, le determinazioni a contrarre e di aggiudicazione, lo schema di contratto, acquisire CIG, CUP e quant'altro necessario ai fini dello svolgimento della procedura, rendicontare, chiedere pareri preliminari, contestuali o successivi previsti dalle norme ed ogni altra attività residuale che non sia ad altri assegnata nel presente regolamento.
5. Nelle attività di cui al precedente comma, i settori e gli uffici possono essere supportati dall'apposita struttura interna ex art. 15 c. 6 D.Lgs. n. 36/2023, o ricorrendone i presupposti e previa motivazione, da soggetti esterni, come definito nel presente regolamento.
6. Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti in forma aggregata, anche avvalendosi di accordi quadro, con il medesimo meccanismo di cui al comma 1, viene individuato il dirigente al quale vengono delegati i compiti relativi al ciclo di vita del contratto, anche mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale a supporto.

Art. 11 - Competenze del Segretario Generale nell'attività contrattuale

1. Il Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
2. La calendarizzazione delle stipulazioni è effettuata dal Segretario generale su richiesta dell'ufficio incaricato dei contratti pubblici.
3. In sede di stipula il Segretario, con il consenso delle parti contraenti, può apportare allo schema contrattuale le modifiche e integrazioni di natura formale coerenti con la funzione rogatoria.

Art. 12 - Competenze degli uffici in materia di acquisto di beni, servizi e lavori

1. Compete agli altri uffici la gestione delle procedure per forniture, servizi e lavori nonché le altre funzioni, gli altri compiti gestionali loro attribuiti dall'Ente.
2. Compete ai Settori l'eventuale stipula del contratto nella forma della scrittura privata o a mezzo di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, per i contratti e secondo le soglie previste nel presente regolamento.

Art. 13 - Ufficio incaricato dei contratti pubblici

1. Competono all'ufficio incaricato dei contratti pubblici tra le altre: l'attività di redazione dei contratti al di sopra delle soglie dell'affidamento diretto unitamente alle attività propedeutiche alla stipulazione la quale avviene alla presenza e con l'intervento del Segretario Generale dell'Ente o da suo sostituto in possesso dei requisiti di legge ed all'uopo nominato; le attività successive alla stipulazione quali registrazioni, trascrizioni ed altre; l'attività di supporto ai RUP ex art. 15 c. 6 D.Lgs. n. 36/2023, laddove non diversamente previsto; l'attività di redazione e stipulazione dei contratti immobiliari; l'attività di presentazione dell'istanza di qualificazione della stazione appaltante a mezzo del RASA e le successive attività di gestione, ivi compreso il supporto al responsabile della formazione in materia; l'attività di informazione degli altri settori in relazione alla disciplina contrattuale e di relativa fornitura di modelli per lo svolgimento delle procedure; il monitoraggio dei tempi medi di stipula contrattuale; la tenuta del repertorio e del registro dei contratti telematico; l'assistenza alla pubblicazione delle procedure di gara.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, in relazione alla stipulazione dei contratti, i Settori titolari delle relative funzioni d'acquisto trasmettono a mezzo protocollo, al Settore incaricato dei contratti gli atti, i documenti, i provvedimenti necessari, nonché le risultanze dei controlli effettuati.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di supporto, la trasmissione della documentazione da sottoporre a revisione e modifica, può avvenire anche a mezzo mail. Laddove necessario, l'attività di supporto può essere prestata anche in presenza o per via telefonica.
4. Può essere attribuita a componenti dell'ufficio, previo accordo tra dirigenti e compatibilmente con le tempistiche dettate dai carichi di lavoro, la qualifica di responsabile di fase in relazione alla procedura di gara.

Art. 14 - Decisione a contrarre - determinazione

1. E' competenza del dirigente nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l'adozione della decisione a contrarre di cui alla vigente normativa. Detta determinazione, fatti salvi gli affidamenti diretti, deve sempre essere adottata in quanto costituisce l'avvio della procedura.
2. La determinazione contiene gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori e delle offerte, i requisiti richiesti per la partecipazione, il valore della commessa, il quadro economico dell'intervento, le eventuali opzioni e deroghe ai bandi tipo ed ogni altro elemento previsto dalle norme per il caso di specie.

Art. 15 - Sedute di gara

1. Di regola le sedute di gara si svolgono in modalità remota, tramite piattaforma certificata, mettendo a disposizione degli operatori e del pubblico opportuni collegamenti da remoto che permettano di assistere allo svolgimento delle operazioni.
2. Prima delle sedute devono essere individuati nominativamente i presenti e solamente in caso di partecipazione in rappresentanza di operatori economici, devono essere verificati i relativi poteri a mezzo di procure, deleghe o quanto altro ritenuto necessario.
3. Qualora un soggetto sia sfornito di tali poteri, parteciperà alle sedute nella mera qualità di auditore.
4. Le sedute di gara sono pubbliche o riservate.
5. Di norma le sedute pubbliche riguardano la fase di apertura delle buste amministrative, di chiusura delle stesse con conseguente ammissione od esclusione dei concorrenti, di apertura e verifica formale delle buste tecniche, di apertura delle buste economiche e di assegnazione dei relativi punteggi, con lettura della graduatoria finale, mentre le sedute riservate attengono alla valutazione delle offerte tecniche ed eventualmente alla verifica di anomalia.
6. Tutte le sedute vengono regolarmente convocate secondo quanto previsto nella lex specialis e

sono soggette a verbalizzazione.

7. Durante le sedute pubbliche, il RUP ed i componenti della Commissione, adottano strumenti e procedure per garantire per quanto possibile la tutela dei dati contenuti nella documentazione.

Art. 16 - Verbale di gara

1. Il verbale di gara è l'atto pubblico mediante il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria.

2. Il verbale di gara viene redatto dal dirigente competente/responsabile del procedimento, o dal segretario verbalizzante/da delegato all'uopo nominato.

3. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.

4. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:

- la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara; i principi che regolano il procedimento di gara; l'elenco delle società partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
- la formulazione della graduatoria;
- le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto al successivo art. 44;
- la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione ovvero del dirigente e dei testimoni, nel caso di procedura con il metodo del prezzo più basso.

Art. 17 - Nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. La nomina del Seggio di gara e della Commissione sono di competenza del dirigente del Settore competente, all'uopo incaricato dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.

2. La commissione di gara viene nominata qualora sia necessaria la valutazione tecnica delle offerte e/o dei progetti.

3. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è invece effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. In caso di mancata individuazione del Seggio, lo stesso è composto dal competente dirigente.

4. La Commissione è presieduta, di norma, da un dirigente o da un funzionario interno all'Ente.

5. Nei casi di conflitto di interessi, incompatibilità, astensione, la presidenza della Commissione deve essere attribuita a dirigente o funzionario diverso da quello competente, individuato dal Segretario Generale.

6. Qualora le cause di cui al comma precedente dovessero insorgere in costanza di procedura, il soggetto interessato dovrà darne motivata e comprovata comunicazione al Presidente della Commissione, il quale comunicherà tempestivamente la circostanza al competente dirigente ed al RUP, ai fini della sostituzione del commissario. Laddove le cause di cui al comma 5 dovessero riguardare il Presidente della Commissione, sarà obbligo di quest'ultimo dichiararle direttamente al dirigente ed al RUP, ai fini della sostituzione. Nel caso in cui il dirigente competente fosse anche Presidente di Commissione, dovrà dare notizia dell'insorgere delle cause di cui al comma 5 al Segretario Generale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Di norma, anche in assenza di cause di incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, la Commissione viene presieduta da dirigenti o funzionari differenti da quelli competenti per la procedura. Sono da intendersi quali soggetti competenti il dirigente che adotta gli atti relativi alla procedura ed il RUP. Questi ultimi possono in ogni caso partecipare alla commissione in qualità di membri, sempre qualora non incorrano nelle fattispecie di cui al comma 5.

8. La Commissione giudicatrice deve essere costituita da un numero dispari di componenti – tre o cinque, incluso il Presidente.

9. Quando in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano professionalità adeguate all'interno della struttura, il dirigente si avvale, ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, od in subordine, di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità.
10. La selezione dei commissari avviene nel rispetto delle norme vigenti.
11. La nomina della Commissione avviene successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e successivamente all'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi di cause di incompatibilità ed astensione.
12. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura debbano essere compensati gli esperti esterni all'Ente.
13. Fatta salva l'indipendenza decisionale e l'esclusiva competenza dei singoli commissari, la Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che il giudizio dovrà essere reso dalla Commissione nel suo "plenum". Nell'ambito della propria attività valutativa, la Commissione potrà essere utilizzata quale ausilio al RUP nella verifica di anomalia delle offerte. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza.
14. La Commissione ed il Seggio di gara possono avvalersi, di esperti interni e/o esterni all'Ente, nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge, ai fini della soluzione di specifici quesiti. La presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.
15. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede all'esame e alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi delle offerte e all'eventuale verifica delle anomalie, quale supporto al RUP, in seduta riservata.
16. Dei lavori della Commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e dalle relative motivazioni.

Art. 18 - Remunerazione dei componenti delle Commissioni

1. Il compenso per componenti esterni delle Commissioni di gara viene fissato dal Settore/ufficio che indice la gara, il quale dovrà provvedere al correlato impegno di spesa.
2. Nella determinazione dell'importo si dovrà tenere conto di valore, complessità e natura della commessa, del livello di competenza e professionalità richieste per l'espletamento dell'incarico oltre che del numero stimato di sedute per addivenire all'individuazione del miglior offerente.

Capo III - CONTRATTI

Art. 19 - Durata e valore delle procedure e dei contratti

1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata la durata ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma, salvo che disposizioni di legge prevedano diversamente, i contratti di cui l'Ente è parte non devono superare la durata di anni 9, computando a tal fine anche l'eventuale facoltà di rinnovo.
3. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo, dovendosi procedere in via espressa.
4. Per appalti e partenariati sottoposti alla disciplina di cui al Codice dei Contratti è vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti, le prestazioni di lavori, servizi o forniture che possano essere realizzate in unica soluzione al fine di eludere le soglie prescritte dal Codice.
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Il calcolo del valore del partenariato pubblico privato, fatte salve specifiche disposizioni di legge, è costituito dalla stima dall'intero fatturato generato dal concessionario nella durata del rapporto contrattuale.

Art. 20 - Contenuto dei contratti

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il computo metrico ed i capitolati, per i contratti sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023, sono parte integrante del contratto.
3. Vanno indicati nei contratti:
 - a) individuazione dei contraenti e della volontà delle parti;
 - b) oggetto;
 - c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento;
 - f) data di sottoscrizione e durata ;
 - g) spese contrattuali e oneri.
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
 - a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
 - d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;
 - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
 - f) aumento, diminuzione della prestazione;
 - g) proroga, rinnovo;
 - h) revisione prezzi
 - i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - l) eventuale clausola compromissoria;
 - m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - n) elezione del domicilio;
 - o) foro esclusivo di Busto Arsizio.
5. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, deve essere prevista

specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.

6. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui sopra, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati.

7. Le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto compatibili anche allo scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Art. 21 - Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte del Comune dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.

2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di procedura.

3. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.

4. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune, fatte salve deroghe di legge e regolamentari.

5. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla procedura, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale che di ordine speciale.

6. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione parimenti previsti dalla normativa vigente.

7. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 6, non risultino sussistere i requisiti previsti dalla legge.

8. Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 7 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 6 producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

9. E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune. La cessione è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione scritta da inviare al cedente e al cessionario entro 30 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

10. Per i contratti sottoposti alla disciplina di cui al Codice dei Contratti, si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 - Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, nelle seguenti forme: atto pubblico con intervento di Notaio; atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Generale o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Segretario Generale; scrittura privata autenticata o non autenticata; corrispondenza secondo gli usi del commercio; altre forme previste dalla legge.

2. Il Segretario Generale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli

atti pubblici amministrativi ove una parte contraente sia il Comune o per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse del Comune.

3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, in materia di commesse pubbliche di cui al Codice dei Contratti:

- i contratti il cui valore sia inferiore ad euro 40.000,00 sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- i contratti il cui valore sia compreso tra euro 40.000,00 e la soglia dell'affidamento diretto, sono stipulati nella forma della scrittura privata semplice, non autenticata, con supporto dell'ufficio preposto all'attività contrattuale;
- i contratti oltre tali soglie sono stipulati, mediante l'apposito ufficio preposto all'attività contrattuale, con intervento del Segretario Comunale, nella forma della scrittura privata autenticata sino ad euro un milione, dell'atto pubblico amministrativo sopra tale soglia.

4. I contratti conclusi su formulari e moduli posti a disposizione della S.A. da parte di soggetti terzi, fatto salvo il rispetto delle clausole essenziali di cui al Codice dei Contratti ed al presente Regolamento, tra le quali rientrano il rispetto dei codici di comportamento e dei patti di integrità dell'Ente, possono motivatamente essere sottoscritti in deroga a quanto previsto dal precedente comma.

5. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l'esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al successivo comma 9, di norma sono stipulati in forma di scrittura privata, a prescindere dal valore.

6. I contratti relativi a servizi di architettura ed ingegneria di cui al D.Lgs. n. 36/2023 che vengono conclusi con professionisti possono essere stipulati nella forma della scrittura privata semplice sino alla soglia dell'affidamento diretto.

7. I contratti relativi a concessioni, locazioni, comodati e convenzioni sono stipulati in forma di scrittura privata autenticata, salvo che sia motivatamente e diversamente disposto.

8. I negozi giuridici in cui i soggetti siano Enti Pubblici, così come contratti, convenzioni, atti disciplinari dal Codice del Terzo Settore, potranno anche essere conclusi in forma di scrittura privata. La presente deroga non si applica ai contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 sottoscritti con soggetti del terzo settore.

9. Le concessioni cimiteriali soggette a registrazione, ai sensi della vigente normativa tributaria, sono stipulate in forma di scrittura privata autenticata.

10. Le concessioni cimiteriali non soggette a registrazione sono stipulate su moduli o formulari redatti dal competente ufficio.

11. A prescindere dal valore del contratto, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata o semplice purché vi sia una motivazione adeguata.

Art. 23 - Stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo e di scrittura privata autenticata

1. L'ufficio incaricato dei contratti pubblici è competente a dare supporto al Segretario Generale in materia di stipulazione dei contratti ed a tal fine compie le seguenti attività:

- avvia il procedimento di verifica dei controlli ad esso spettanti, tra cui le verifiche antimafia, il rispetto del DPCM n. 187/91, ed altre, previste dalla vigente normativa;
- effettua i conteggi per i diritti di segreteria, il bollo, le spese contrattuali e di registrazione fiscale, chiede il versamento del dovuto all'operatore e verifica che ciò sia correttamente avvenuto;

- chiede e verifica la costituzione della cauzione definitiva e procede al suo deposito presso la tesoreria, coordinandosi all'uopo con il competente dirigente del settore interessato;
- redige il testo del contratto e predispone le attività necessarie per definire la data per la stipulazione, coordinandosi con il competente settore interessato;
- provvede alla revisione finale del testo del contratto e alla convocazione delle parti per la stipula secondo le indicazioni del Segretario Generale;
- verifica la completezza e la conformità di tutta la documentazione propedeutica alla stipula, come assentita dal Segretario Generale;
- verifica i poteri di firma del rappresentante dell'operatore economico, anche attraverso la richiesta e produzione di procura speciale, qualora questi non risultino da visura camerale;
- presta assistenza all'Ufficiale rogante durante la sottoscrizione del contratto, mette a repertorio l'atto stipulato secondo quanto disposto dal Segretario Generale, predispone il plico informatizzato del contratto per successiva registrazione;
- unitamente al Segretario Generale, procede alla registrazione del contratto in via telematica presso la piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate, conservando le correlate ricevute;
- aggiorna e tiene il Repertorio dei contratti e del registro Sicraweb online;
- conclusa la fase di stipula trasmette il fascicolo contenente il contratto nonché l'originale digitale del contratto al Settore proponente.

Art. 24 - Termini per la stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, nei casi sottoposti a stand still ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, deve intervenire decorsi almeno 32 giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune, previo congruo preavviso.
3. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 25 - Spese contrattuali, diritti di segreteria e bollo

1. Sono a carico degli aggiudicatari/affidatari le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, prescritte da disposizioni normative e regolamentari fatti salvi limiti ed esenzioni ivi prescritte o disposte motivatamente ed in relazione al caso concreto dall'amministrazione.
2. L'aggiudicataria sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio competente a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria, obbligatoriamente in data antecedente la stipula del contratto.
3. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla vigente normativa.
4. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore;
5. I contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d'uso.
6. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo. I contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 trovano speciale disciplina negli allegati al Codice.
7. In caso di esenzione dal bollo, nel testo del contratto devono essere puntualmente indicate le motivazioni, con indicazione della normativa applicabile al caso di specie.

TITOLO II - PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Regole generali in materia di sottosoglia

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Nel primo provvedimento utile per l'affidamento deve essere fornita motivazione in merito a quanto previsto dal precedente alinea.

2. Agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario si applicano tutte le disposizioni del Codice e ss.mm.ii. qualora non siano derogate dalla Parte I dello stesso - articoli da 48 a 55. Per i partenariati si applicano le disposizioni di cui al Libro IV del Codice.

3. Sono vietati gli affidamenti diretti di partenariati, tra i quali le concessioni, salvo che la legge preveda diversamente.

Art. 27 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

3. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.

4. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti, all'interno degli atti di procedura.

Art. 28 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia laddove possibile è opportuno tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2. Analogamente, per le prestazioni in questione si potranno applicare criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento ex art. 108 c. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera

prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. L'Ente potrà verificare, per gli appalti in corso, ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, che le retribuzioni dei prestatori di lavoro non siano inferiori alla soglia minima di povertà relativa, individuata dall'Istat nell'anno di riferimento, aumentata del 35%.

Art. 30 - Obblighi di trasparenza

1. In materia di trasparenza trovano applicazione l'art. 28 del Codice ed i provvedimenti ANAC emanati ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Codice.

L'art. 28 del Codice stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.

2. In particolare, sul portale BDNCP sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Per gli affidamenti diretti tale adempimento può essere attuato mediante pubblicazione della sola determinazione di affidamento.

Le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'Ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano inoltre nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di gara e contratti" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, come specificatamente individuati negli Allegati ai provvedimenti ANAC.

Art. 31 - Principio di rotazione

1. L'Ente si impegna a rispettare il principio di rotazione, al di fuori dei casi di deroga previsti dal Codice dei Contratti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le deroghe e casi di non applicazione di cui al presente regolamento.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nel presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si fa riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione, nelle procedure di cui all'art. 50 c. 1 lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023, nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 32 - Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99 – non soggetta a rotazione ex lege
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 99.999,99
E1	da € 100.000,00 sino a € 139.999,99
F1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99 – non soggetta a rotazione ex lege
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 99.999,99
E1	da € 100.000,00 sino a € 139.999,99
F1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia F1 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99 – non soggetta a rotazione ex lege
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
E3	da € 150.000,00 sino a € 499.999,99
F3	da € 500.000,00 sino a € 999.999,99
G3	da € 1.000.000,00 a 1.999.999,99
H3	da € 2.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Art. 33 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti cumulative condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- sia verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
- sia verificata la qualità della prestazione resa.

2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nella procedura di affidamento.

Art. 34 - Affidamento dell'appalto e controlli a campione

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo individuate individuate nel presente articolo.

2. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, è necessario procedere all'affidamento mediante autocertificazione dell'operatore, come stabilito dall'art. 99 c. 3-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, il controllo dovrà essere compiuto a campione sull'aggiudicatario secondo le modalità individuate nel PIAO.

Art. 35 - Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto avviene in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, nell'osservanza dei principi civilistici, tenendo conto anche delle disposizioni integrative, contenute nel presente regolamento.

Art. 36 - Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice.

Art. 37 - Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, come disciplinata nel Codice dei contratti pubblici. Precisamente:

- a) facoltativa esecuzione anticipata "*per motivate ragioni*";
- b) obbligatoria esecuzione anticipata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 38 - Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% (per cento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 39 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato.
2. Il certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'allegato II.14 al Codice, è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 40 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, in genere non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% (per cento) dell'importo netto contrattuale,

al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore alle soglie dell'affidamento diretto ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato e solido nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alle peculiarità dell'affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Capo II - AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 41 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a euro 140.000,00 per i servizi e le forniture ed euro 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche ad Albo Fornitori.

Art. 42 - Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese

Art. 43 - Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 44 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - l'idoneità professionale;
 - le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.
2. I requisiti richiesti non possono violare i limiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 45 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'Ente di norma invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - a) piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad euro 5.000,00;
 - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad euro 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e l'operatore economico;
- b) il CPV e se del caso il CUP;
- c) se del caso il contratto collettivo applicabile;
- d) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- e) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- f) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- g) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- h) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- i) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- j) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi, ed eventualmente il gruppo di lavoro;
- k) gli elementi essenziali del contratto;
- l) la copertura finanziaria.

3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

4. In caso di affidamento diretto, la congruità del prezzo in rapporto alla prestazione può essere contenuta, unitamente alle valutazioni effettuate, nella relazione del RUP, costituente proposta di affidamento.

Art. 46 - Verifica della congruità dell'offerta

1. Di norma non è prevista verifica di anomalia per gli affidamenti diretti. In ogni caso la S.A. può valutare la congruità dei preventivi laddove, sulla scorta di elementi specifici, essi risultino anormalmente bassi.

2. Nel caso di affidamenti diretti al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, la S.A. può indicare negli atti di procedura il metodo per il calcolo delle soglie che determinano l'esclusione automatica dei preventivi che risultino anomali, qualora il numero degli stessi sia pari o superiore a 5.

3. I metodi tra i quali la S.A. potrà scegliere al fine dello svolgimento del procedimento di cui al comma 2 sono contenuti nell'allegato II.2 al Codice.

4. Nel caso di indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla S.A. si dovrà procedere a verifica del costo della manodopera.

5. Il RUP dà atto delle risultanze della verifica nella relazione propedeutica all'affidamento, di cui al comma 5 del precedente articolo.

Art. 47 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti sotto la soglia di euro 40.000,00 sono assoggettati alle modalità di controllo a campione disposte nel PIAO.

2. Per gli appalti di valore ricompreso fra euro 40.000,00 ed euro 139.999,99 per servizi e forniture e fra euro 40.000,00 ed euro 149.999,99 per lavori, i competenti uffici procederanno ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale in materia di procedure consensuali e certificato del Casellario giudiziale)

3. Resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011.

4. Qualora siano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa e presenti sull'FVOE, l'affidamento dell'appalto è disposto decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

5. In caso di malfunzionamento dell'FVOE si applica l'art. 99 c. 3 bis del Codice.

Capo III -AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 48 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono definite all'art. 3 c. 1 lett. h) dell'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da euro 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da euro 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni. Il RUP, tra gli altri, verifica ed assolve, sin dall'avvio della procedura, agli obblighi di acquisizione del CIG e contestuale pubblicazione della procedura a mezzo delle schede ANAC e della relativa piattaforma BDNCP a valore legale.

Art. 49 - Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato o non vengono approvati i criteri di scelta degli operatori dall'albo, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non rivesta interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore da euro 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.000.000,00 è possibile anche procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 50 - Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su più fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato oppure consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata in senso stretto. La scelta tra le due procedure alternative è facoltà del competente ufficio;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici individuati ed invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 51 - Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre indica:
 - a) CPV, CUP, CUI, eventuali altri codici intervento in relazione alla particolare tipologia di commessa;
 - b) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - c) l'interesse che si intende soddisfare;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e) gli elementi essenziali del contratto;

- f) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - g) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
 - h) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - i) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - l) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - m) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - n) il nominativo del RUP e del DEC ed eventualmente il gruppo di lavoro;
 - o) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.
2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti alle lettere f), g), h), devono già essere contenuti nella medesima.

Art. 52 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate nel presente regolamento.
2. L'indagine di mercato per le procedure negoziate o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 53 - Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare almeno:
 - ✓ il valore dell'affidamento;

- ✓ gli elementi essenziali del contratto;
- ✓ i requisiti di idoneità professionale;
- ✓ i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- ✓ qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- ✓ sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel presente regolamento;
- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- ✓ le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 54 - Albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori, che i settori competenti possono creare secondo le modalità di seguito individuate.
2. I settori che devono procedere per esigenze interne alla creazione di albo fornitori, devono dapprima verificare che nell'ente altri settori non abbiano già creato albi nelle medesime categorie. In tal caso potrà essere utilizzato, se possibile, l'albo precedentemente costituito. In caso di necessità congiunte e contestuali, i settori dovranno coordinarsi alla fine della creazione di un unico albo.
3. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
4. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
5. L'albo di norma è articolato secondo fasce d'importo e categorie merceologiche.
6. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
7. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.
8. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
9. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
10. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
11. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Competente, secondo le modalità previste negli specifici Avvisi.
12. La revisione dell'elenco medesimo avviene con la cadenza definita nell'atto di approvazione

dell'albo.

13. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.

14. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

15. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- abbiano commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
- Nei casi residuali individuati al momento della costituzione dell'albo o nel corso della sua gestione.

16. Gli elenchi, laddove sia già tecnicamente possibile, sono pubblicati sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), in via permanente.

Art. 55 - Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di indagine di mercato:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, tenendo in debito conto oggetto, finalità dell'affidamento e i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per l'Ente oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

3. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 20, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.

4. La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) operatori economici per i lavori e n. 5 (cinque) operatori economici per servizi e forniture, da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di cui al successivo articolo, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.

5. I criteri di cui al successivo articolo potranno essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

6. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al presente articolo, potrà presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.

Art. 56 - Criteri in caso di avviso di indagine di mercato

1. Costituiscono criteri tipo, derogabili e/o modificabili dai singoli settori, in materia di SERVIZI e FORNITURE nel caso in cui gli operatori economici che presentino offerta fossero superiori a 5:

- Criterio n. 1) - prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;
- Criterio n. 2) - fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;
- Criterio n. 3) - servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento;

2. In materia di LAVORI, nei casi in cui le domande siano superiori a 30 si potranno sorteggiare 30 operatori economici. Di questi verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri indicati dalla S.A., tra i quali potranno essere utilizzati anche i criteri tipo di cui al comma successivo, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

3. Nel caso in cui, in materia di LAVORI, le domande siano inferiori a 30, verranno selezionati 10 operatori economici, applicando criteri prestabiliti, tra i quali potranno essere utilizzati i seguenti criteri tipo, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

- Criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.
- Criterio n. 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il criterio n. 1:
 - a) sotto-criterio n. 1: possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
 - b) sotto-criterio n. 2: (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
 - c) sotto-criterio n. 3: (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorporabili se presenti;
 - d) lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Art. 57 - Criteri in caso di utilizzo dell'albo fornitori

1. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero limitato di operatori economici tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base ad "aggiudicazione su categoria e classe". Il criterio si applica solo nei confronti del precedente aggiudicatario e non nei confronti degli operatori precedentemente invitati e non aggiudicatari.

2. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'albo fornitori.

3. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si può procedere ad un'integrazione al minimo mediante l'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

Art. 58 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non

presentino un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio uno dei metodi di cui al succitato allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 59 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori e formalizzati i relativi il dirigente/RUP procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante SINTEL.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 60 - Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta informata, puntuale, sostenibile.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- m) premio di accelerazione nei lavori pubblici;
- n) eventuali altri documenti richiesti da normativa specificamente applicabile all'appalto.

Art. 61 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta

intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 62 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo quanto previsto alla parte generale del presente regolamento.

Art. 63 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 64 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

TITOLO III – NORME DI CHIUSURA

Art. 65 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 66 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento dei Contratti del Comune di Busto Arsizio.
2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni eventualmente contenute nei Regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.

Art. 67 - Norma finale

1. Eventuali modifiche di legislazione sopravvenuta, aventi carattere sovraordinato al presente Regolamento, si devono ritenere automaticamente recepite.